



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 18/12/2025

Oggetto:

Addizionale comunale all'IRPEF - Determinazione aliquote per l'anno 2026

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. DACOMO Alessandro	Sindaco	Sì
2. CREAZZO Graziamaria	Vice Sindaco	Sì
3. RINAUDO Davide	Consigliere	Sì
4. CASTELLINO Davide	Consigliere	Sì
5. SAROTTO Andrea	Consigliere	Sì
6. BRIGNONE Luisa	Consigliere	Sì
7. MANZO Massimo	Consigliere	Sì
8. CAVALLO Paolo	Consigliere	Sì
9. GERBAUDO Paolo	Consigliere	Sì
10. BONATO Gianluca	Consigliere	Giust.
11. CORDE' Loic Albert Pierre	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr. RABINO Alessandro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DACOMO Alessandro** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 39 del 21/12/2023 con la quale sono state fissate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPeF, per il 2025;

VISTE le modifiche introdotte al predetto art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 dai commi da 142 a 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO in particolare l'art. 1, comma 142, lettera a), della predetta norma, ove si stabilisce che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 11, del citato D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che "i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività";

PRESO atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato a tale criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 1 del D.Lgs. 216 del 30/12/2023 avente ad oggetto la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che, per l'anno 2024, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

RICHIAMATO l'art. 3 commi 3 e 4 del D.Lgs. 216 del 30/12/2023 a mente del quale:

3. *al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di*

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023”.

4. *Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.*

TENUTO conto, della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà;

VISTO l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

DATO atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025/2027 modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 216 le aliquote come segue:

- 0,57 per cento fino a 28.000,00 euro;
- 0,70 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- 0,80 per cento oltre 50.000,00;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CON votazione resa in modo palese, che vede il seguente esito:

Presenti: n. 10; Votanti: 10; Voti favorevoli: 10; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;

D E L I B E R A

- 1) Di fissare per il 2026, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPeF, differenziate ed articolate secondo i tre scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPeF nazionale in misura pari a:
- 0,57 per cento fino a 28.000,00 euro;
 - 0,70 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
 - 0,80 per cento oltre 50.000,00;

- 2) Di dare atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l'annualità 2026 nonché, in assenza di modifiche al regolamento di cui in premessa per le annualità successive sulla base del disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- 3) Di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione di fissazione per l'anno 2025 delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.LGS. 18/8/00 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to DACOMO Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. RABINO Alessandro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal **19/12/2025** al **03/01/2026** all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.

OPPOSIZIONI:_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. RABINO Alessandro

Lì, **19/12/2025**

Per conferma del parere Tecnico Favorevole.

Lì, 18/12/2025

IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO **IL RESP. DELL'UFF. FINANZ.** **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to REVELLI Arch. Gemma F.to PARRINO Rag. Agostina F.to Dr. RABINO Alessandro

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 D. Lgs 267/00.

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09

Castelletto Stura, lì _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to PARRINO Rag. Agostina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- ☐ è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, 18-dic-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. RABINO Alessandro)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 19/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. RABINO Alessandro)